

Sent. n. 2127/200  
Dep. d. 21-10/2001  
R.G. n. 5232/2005  
Cron. n. 5732/200  
Rep. n. 3139/200

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TREVISO**

**Seconda Sezione Civile**

Il Tribunale nelle persone dei magistrati:

Dott. Franca Bigi	Presidente
Dott. Massimo Galli	Giudice
Dott. Bruno Casciarri	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa con atto di citazione notificato il 27/6/2005 da:



rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Polato di Treviso, con domicilio eletto presso il suo studio;

Contro

RASBANK SPA,

rappresentata e difesa dagli avv. ti Luca Zitiello di Milano e Varso Andrea Stefani di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo;

In punto: nullità, inefficacia, annullabilità del contratto di vendita di bond.

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

ATTORE:

**1) NEL MERITO**

**A) IN PRINCIPALITA'**

A. Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità degli

ordini di acquisto delle obbligazioni;

- 1) "ARGENTINA 10% 97/07" codice titolo « XS007189834» per un valore nominale di £. 130.000.000 (oggi € 67.139,40);
- 2) "ARGENTINA 10% SD 07" codice titolo "XS007850239" per un valore nominale di £ 55.000.000 (oggi € 28.405,13);
- 3) "ARGENTINA 10,375 SD 09" cod. "XS008483248" per un valore nominale di £. 10.000.000 (oggi € 5.164,57);
- 4) "ARGENTINA 9% SD 97/04" cod. "XS008105758" per un valore nominale di £. 50.000.000 (oggi € 25.822,84);
- 5) "TURCHIA 9,25% 00/10" cod. 3180930, per un valore di € 17.000.

tutti meglio descritti ed individuati in narrativa, per un importo complessivo di € 143.531,94, attesa la grave violazione dell'art. 23 del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), nonché degli artt. 28 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;

- B) Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta, alla restituzione della somma impiegata per i predetti ordini di acquisto assommante complessivamente ad € 143.531,94 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a favore degli attori per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;



## **B) IN SUBORDINE**

accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui al T.U. dei Mercati Finanziari d.lgs 58/1998 e regolamenti attuativi, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, alla rifusione del danno subito da parte attrice, che si determina in € 143.531,94 o in quella diversa somma maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che si riterrà di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo.

## **C) IN OGNI CASO**

C. Spese ed onorari di lite integralmente rifusi.

### **2) IN VIA ISTRUTTORIA**

A. Si chiede che il giudice voglia ordinare a controparte l'esibizione dei seguenti documenti:

copia degli ordini con la firma in originale d'acquisto delle obbligazioni:

- a) "ARGENTINA 10% 97/07" codice titolo « XS007189834» per un valore nominale di £. 130.000.000 (oggi € 67.139,40);
- b) "ARGENTINA 10% SD 07" codice titolo "XS007850239" per un valore nominale di £ 55.000.000 (oggi € 28.405,13);
- c) "ARGENTINA 10,375 SD 09" cod. "XS008483248" per un valore nominale di £. 10.000.000 (oggi € 5.164,57);
- d) "ARGENTINA 9% SD 97/04" cod. "XS008105758" per un valore nominale di £. 50.000.000 (oggi € 25.822,84);
- e) "TURCHIA 9,25% 00/10" cod. 3180930, per un valore di € 17.000.

raccolta della propensione al rischio nell'investimento in strumenti



finanziari e raccolte delle altre informazioni dal risparmiatore prevista dalla normativa vigente.

prospetto informativo dell'obbligazioni Argentina su elencate ed oggetto del presente giudizio, con ricevuta di consegna all'odierno attore.

B. Si offrono in produzione i seguenti documenti:

1. Estratti conto al 30/06/2004 e 31/12/2004
2. Raccomandata a/r avv. Paolo Polato del 17/03/2005;
3. Copia sentenza Tribunale di Venezia del 22/10/2004;
4. Estratto di Standard's & Poor relativo ai rating di alcuni paesi emergenti;
5. Estratti dal Documento ufficiale di offerta Pubblica Di Scambio Volontaria dello stato Argentina.

E come da successiva memoria di replica dell'attore, ad integrazione di quelle già rassegnate in atto introduttivo:

A. Voglia il giudicante ammettere C.T.U volta ad accertare, determinare e quantificare i danni patiti e patendi dall'odierno attore a seguito delle gravissime irregolarità gestorie poste in essere dalla banca convenuta sul deposito titoli a questo intestato, con formulazione del seguente quesito: *“Esaminata la documentazione prodotta in causa dalle parti nonché quella ulteriore o diversa che si renda necessaria per l'espletamento dell'incarico ricevuto, effettuati tutti gli accertamenti, le verifiche, gli accessi e quant'altro si renda necessario, voglia il Consulente Tecnico, previa analisi ed esame dei titoli oggetto di causa alla luce anche delle valutazioni date agli stessi dagli analisti primari di settore nei periodi di cui è causa, accertare e quantificare il valore corrente dei titoli di cui è causa, al fine di quantificare il danno subito dall'odierno attore sul*



*proprio portafoglio a seguito delle operazioni di compravendita delle obbligazioni di cui è causa poste in essere dalla banca convenuta, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”.*

B. Voglia altresì il giudicante ordinare a parte convenuta l'esibizione della seguente documentazione:

- a. Copia delle attestazioni di tutti gli ordini di acquisto dei titoli di cui è causa da rilasciarsi contestualmente alla ricezione del medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60 reg. Consob n. 11522/98;

C. Si produce in allegato (continua numerazione progressiva dell'atto introduttivo):

6. Copia sentenze Tribunale di Ferrara n. 216 e 217 del 25/02/2005;
7. Copia sentenza Tribunale di Genova n. 1230 del 15/03/2005;
8. Copia sentenza Tribunale di Treviso n. 1751/05 del 14/10/2005”.

CONVENUTA:

v. fogli sub 5bis, 5ter, 5quater, 5quinqies



TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO

ORIGINALE

NOTA EX ART. 10 NELL'INTERESSE DI RASBANK S.P.A.

\*\*\*

Nella causa promossa da:

il Sig. [REDACTED] con l'avv. Paolo Polato

contro

Rasbank S.p.A., con gli Avv.ti Luca Zitiello del Foro di Milano e Varso Andrea Stefani del Foro di Treviso, presso il cui studio in Montebelluna, via Palladio n. 34, è eletto domicilio

**premesse che**

- in data 22 dicembre 2005, l'attore formulava e notificava istanza di fissazione di udienza ex art. 8 d.lgs. n. 5/2003;
- la Banca, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 5/2003, *ut supra* rappresentata e difesa, insiste per l'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così provvedere:

**In via principale:**

- respingere tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;

**In via subordinata:**

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di nullità / annullamento formulate da controparte, condannare il Sig. [REDACTED] come effetto naturale della pronuncia di nullità / annullamento, a restituire a Rasbank i titoli oggetto del presente giudizio e tutti i rendimenti delle Obbligazioni Argentina e Turchia percepiti;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attore, ridurre l'importo da corrispondere loro nella misura e secondo i criteri esposti in narrativa;

**In via istruttoria**

- respingere le istanze istruttorie di controparte;
- Ammettere prova per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto:



REDACTED  
2005  
Vedov  
1.

Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

1) vero che al momento della accensione del rapporto di negoziazione e raccolta ordini, per suo tramite la Banca attestava il rifiuto da parte del sig. [REDACTED] di fornire le informazioni sulla sua situazione finanziaria, sulla propensione al rischio e sui suoi obiettivi di investimento;

2) vero che nell'ambito del rapporto di negoziazione e raccolta ordini il Cliente ha impartito personalmente l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10.375% 98/09 per un importo pari a £ 10.000.000 in data 11 marzo 1998 (cfr. doc. 3.1);

3) vero che nell'ambito del rapporto di negoziazione e raccolta ordini il Cliente ha impartito personalmente l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 per un importo pari a £ 20.000.000 in data 2 luglio 1998 (cfr. doc. 3.2);

4) vero che nell'ambito del rapporto di negoziazione e raccolta ordini il Cliente ha impartito personalmente l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 9% 97/04 per un importo pari a £ 35.000.000 in data 31 luglio 1998 (cfr. doc. 3.3);

5) vero che nell'ambito del rapporto di negoziazione e raccolta ordini il Cliente ha impartito personalmente l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 9% 97/04 per un importo pari a £ 15.000.000 in data 30 dicembre 1998 (cfr. doc. 3.4);

6) vero che nell'ambito del rapporto di negoziazione e raccolta ordini il Cliente ha impartito personalmente l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 per un importo pari a £ 20.000.000 in data 3 marzo 1999 (cfr. doc. 3.5);

7) vero che nell'ambito del rapporto di negoziazione e raccolta ordini il Cliente ha impartito personalmente l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 per un importo pari a £ 15.000.000 in data 6 aprile 1999 (cfr. doc. 3.6);

8) vero che nell'ambito del rapporto di negoziazione e raccolta ordini il Cliente ha impartito personalmente l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 per un importo pari a £ 20.000.000 in data 16 agosto 1999 (cfr. doc. 3.7);

9) vero che nell'ambito del rapporto di negoziazione e raccolta ordini il Cliente ha impartito personalmente l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 per un importo pari a £ 35.000.000 in data 5 novembre 1999 (cfr. doc. 3.8);

10) vero che nell'ambito del rapporto di negoziazione e raccolta ordini il Cliente ha impartito personalmente l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 per un importo pari a £ 25.000.000 in data 10 gennaio 2000 (cfr. doc. 3.9);

11) vero che nell'ambito del rapporto di negoziazione e raccolta ordini il Cliente ha impartito personalmente l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Turchia 9.25% 97/07 per un importo pari a € 17.000,00 in data 15 maggio 2000 (cfr. doc. 3.10);

12) vero che nell'ambito del rapporto di negoziazione e raccolta ordini il Cliente ha impartito personalmente l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 per un importo pari a £ 15.000.000 in data 24 ottobre 2000 (cfr. doc. 3.11);

13) vero che nell'ambito del rapporto di negoziazione e raccolta ordini il Cliente ha impartito personalmente l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 per un importo pari a £ 15.000.000 in data 24 gennaio 2001 (cfr. doc. 3.12);

14) vero che nell'ambito del rapporto di negoziazione e raccolta ordini il Cliente ha impartito personalmente l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 per un importo pari a £ 20.000.000 in data 29 maggio 2001 (cfr. doc. 3.13);

15) vero che la Banca provvedeva, per suo tramite, a fornire al Cliente informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni specifiche delle Obbligazioni Argentina e Turchia;

16) vero che il doc. n. 3.8 che si rammostra al teste, riporta e attesta l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 impartito in data 5 novembre 1999 dal sig. Stival mediante il servizio telematico della Banca;

17) vero che il doc. n. 3.9 che si rammostra al teste riporta e attesta l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 impartito in data 10 gennaio 2000 dal sig. Stival mediante il servizio telematico della Banca;

18) vero che il doc. n. 3.11 che si rammostra al teste, riporta e attesta l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 impartito in data 24 ottobre 2000 dal sig. Stival mediante il servizio telematico della Banca;

19) vero che il doc. n. 3.12 che si rammostra al teste, riporta e attesta l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 impartito in data 24 gennaio 2001 dal sig. Stival mediante il servizio telematico della Banca;

20) vero che il doc. n. 3.13 che si rammostra al teste, riporta e attesta l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 impartito in data 29 maggio 2001 dal sig. Stival mediante il servizio telematico della Banca;





21) vero che il doc. n. 3.3 che si rammostra al teste, riporta e attesta l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 9% 97/04 impartito in data 31 luglio 1998 dal sig. Stival mediante il servizio telefonico della Banca;

22) vero che il doc. n. 3.5 che si rammostra al teste, riporta e attesta l'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina 10% 97/07 impartito in data 3 marzo 1999 dal sig. [REDACTED] mediante il servizio telefonico della Banca.

Si indica quale teste per i capitoli di prova da n. 1 a n. 15 il promotore finanziario di Rasbank, il Sig. [REDACTED]

Si indica quale teste per i capitoli di prova da n. 16 a n. 20 il Sig. [REDACTED]

Si indica altresì quale teste per il capitolo n. 21 il Sig. [REDACTED]

Si indica altresì quale teste per il capitolo n. 22 il Sig. [REDACTED]


Con ogni riserva di merito e istruttoria.

Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA.

Milano-Treviso, 27 dicembre 2005

Avv. Luca Zitiello

Avv. Varso Andrea Stefani



### Svolgimento del processo

La causa ha ad oggetto i rapporti intercorsi tra l'attore [REDACTED] e Rasbank Spa e relativi a 12 ordini di acquisto di obbligazioni Argentina e a un ordine di acquisto di obbligazioni Turchia in un arco temporale che va dall'11 marzo '98 al 29 maggio 2001.

L'attore, soggetto quasi ottantenne, espone di non aver sottoscritto gli ordini o di aver sottoscritto solo alcuni moduli in bianco; di non essere stato richiesto delle informazioni sulla sua situazione e propensione al rischio e di non essere stato informato dalla Banca sul contenuto degli investimenti.

Ha chiesto, quindi, la dichiarazione di nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni suddette e il risarcimento dei danni.

Rasbank ha eccepito che:

- a- parte degli ordini sono stati dati per iscritto (doc.3.1, 3.2, 3.4, 3.7);
- b- gli altri sono stati dati o per telefono o in via telematica su ordine dell'investitore;
- c- lo Stival si è rifiutato di fornire le informazioni personali e sulla sua propensione al rischio (doc. 2) e che si tratta di investitore uso all'acquisto di prodotti ad alto\medio rischio;
- d- erano state fornite adeguate informazioni sugli investimenti operati.

La convenuta ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree e in subordine la restituzione dei titoli e delle cedole già incassate.

### Motivi della decisione

La domanda dell'attore è fondata e merita accoglimento.

Il punto focale del processo è dato dalla completezza delle informazioni fornite dalla Banca circa la natura, rischi e implicazioni della specifica operazione e dalla diligenza, correttezza, trasparenza nello svolgimento del servizio di investimento di cui

agli artt. 17 lett. a), b), c) e) D.Lvo 23\7\1996 nr. 415, art. 21 lett. a) e b) D.Lvo 58\98 e art. 28 del regolamento Consob 11522\98 (gli acquisti abbracciano un arco temporale che va dall'11 marzo '98 al 29 maggio 2001).

Nel caso di specie e stando alle risultanze probatorie, è risultato che alcuna specifica informazione era stata fornita al cliente né sul piano documentale né su quello della comunicazione verbale al momento della conclusione del contratto.

La prova orale richiesta dalla Banca sul punto è inammissibile in quanto caratterizzata da assoluta genericità.

Nel cap. 15 manca, infatti, l'indicazione di quali informazioni fossero state date per ogni singolo acquisto -13 con tipologie in parte differenti di bond - e quando, tenuto conto che il rapporto si è protratto per oltre 3 anni.

L'onere probatorio è a carico della Banca convenuta sia per il disposto dell'art. 23 comma VI D.Lvo 58\98 ( cfr. art. 18 V comma D.Lvo 23\7\1996 nr. 415 ), norma che addossa ai soggetti abilitati la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, sia in applicazione dei principi in materia di responsabilità contrattuale come esattamente ricostruiti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (nr. 13533 del 6\4\2001 ric. Gallo).

Tale onere non è stato in alcun modo adempiuto.

Le informazioni circa la struttura e caratteristiche dei titoli e garanzie fornite dall'emittente erano necessarie stante la natura di questi titoli, l'entità dei rendimenti e il collegamento con il rischio paese, in particolare per i segnali di crisi economica che hanno preceduto il default.

Deve, poi, evidenziarsi che non vi è prova che la Banca avesse consegnato allo Stival il documento sui rischi generali degli investimenti.

L'unico documento che rechi traccia della sussistenza di una qualche informativa al cliente è dato dall'ordine 16\8\1999 per f. 20.000.000 di obbligazioni argentina 10%

(doc. 3.7 Rasbank), nel quale è barrata la casella riportante la dichiarazione “...di essere stato informato circa la natura e i rischi delle operazioni in esso contenute”.

Si tratta di clausola di stile su modulo prestampato di contenuto assolutamente generico, non dando atto della specificità delle informazioni prescritte e del loro contenuto

In conclusione e sotto il profilo documentale, le informazioni fornite dalla Banca al cliente in ordine alla natura, rischi e specifiche implicazioni sono risultate del tutto assenti.

Sotto il profilo dei contenuti della comunicazione verbale tra funzionario e cliente, la Banca non ha dedotto prove ammissibili, rendendo così impossibile una valutazione di eventuali integrazioni alle informazioni scritte o di informazioni aggiuntive.

La prova mancata – in ordine alla completezza e trasparenza dell’informazione- si risolve a danno della convenuta ai sensi del richiamato art. 23 comma VI D.Lvo 58\98 (cfr. art. 18 D.Lvo 23\7\1996 nr. 415).

Sotto il diverso profilo della valutazione dell’adempimento dell’obbligo da parte della Banca di acquisire informazioni dal cliente ex art. 17 lett. b- D.Lvo 415\1996 e dell’adeguatezza dell’operazione ( cfr. art. 21 lett. b prima parte D.Lvo 58\98 e) devono essere evidenziati due aspetti:

- a- il rifiuto dello Stival risalente al 15\10\1996, attestato nel doc.2 (Rasbank), di fornire informazioni sulla situazione finanziaria e obiettivi di investimento;
- b- le conseguenze di tale rifiuto e l’attualità della richiesta.

Il rifiuto di fornire informazioni si traduce non in una sorta di liberatoria per l’intermediario, ma nella necessità di adottare un criterio di assoluta prudenza nel valutare l’adeguatezza dell’investimento proprio per la mancanza di elementi di giudizio.

In altre parole la Banca avrebbe dovuto considerare il profilo di propensione al rischio più basso in coerenza con la regola di diligenza e prudenza, nella prospettiva della

valutazione di adeguatezza dell'operazione (art. 29 Reg. Consob 11522\98; cfr., inoltre, art.3.3 Codice di Autodisciplina delle Banche - ABI) e tenuto conto altresì dell'età dell'investore (ultrasettantenne) e della condizione di pensionato.

La circostanza, poi, che detto rifiuto risaliva a ben 5 anni addietro (rispetto agli ultimi acquisti), nella vigenza di altra disciplina, doveva indurre la Banca – sempre in una prospettiva di diligenza e prudenza- a chiedere nuovamente ai cliente le informazioni sulla situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento (che ben potevano essere cambiati, così come la decisione di non informare Rasbank).

Si deve, pertanto, concludere per la violazione da parte di Rasbank Spa degli obblighi di informazione e dei doveri di diligenza, correttezza, trasparenza nello svolgimento del servizio di investimento (art. 17 lett. a), b), c) e) D.Lvo 23\7\1996 nr. 415, art. 21 lett. a) e b) D.Lvo 58\98 e art. 28 del regolamento Consob 11522\98).

Tali violazioni comportano la nullità dei contratti di acquisto dei bond a norma dell'art. 1418 CC., per contrarietà a norme imperative.

Si tratta di norme di carattere inderogabile che tutelano interessi di ordine generale (diligenza degli intermediari) e diritti di rango costituzionale ( tutela del risparmio ; cfr. Cass. 7\3\2001 nr. 3272 rv. 544486 per la dichiarazione di nullità di contratto concluso da intermediario non autorizzato).

La nullità dei contratti comporta l'obbligo per la Banca di restituire l'importo di Euro €143.531,94 oltre l'interesse legale dalle singole operazioni al saldo, trattandosi di debito di valuta e dovendosi escludere ex art. 2033 CC. la buona fede della Banca.

Da tale importo dovrà essere dedotto il valore delle cedole già incassate dallo Stival ( che la Banca ha indicato in E. 28.847,32 importo non contestato dall'attore), pure tenuto alla restituzione alla Banca dei titoli ancora in suo possesso.

Tutti gli altri profili di nullità\invalidità sollevati dall'attore rimangono...

dall'accertata nullità che investe tutti e 13 gli ordini di acquisto delle obbligazioni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio in mancanza di notula in complessivi Euro 9.600,00 ( di cui Euro 8.000,00 per onorari ed Euro 1.600,00 per diritti) più spese generali, CPA e IVA.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

1. in accoglimento della domanda formulata in principalità dall'attore, dichiara la nullità degli ordini di acquisto di obbligazioni argentina e turchia effettuati dalla convenuta;
2. condanna Rasbank Spa nei limiti di cui in motivazione al pagamento a favore dell'attore della somma di Euro 143.531,94 a titolo di restituzione delle somme versate per l'acquisto dei bond, oltre interessi legali dalla data di acquisto dei titoli al pagamento effettivo, dedotto l'importo delle cedole già incassate dall'attore;
3. condanna l'attore alla restituzione a Rasbank delle obbligazioni di cui al punto 1.);
4. condanna Rasbank Spa alla rifusione a favore dell'attore delle spese di lite che liquida d'ufficio in mancanza di notula in complessivi Euro 9.600,00 ( di cui Euro 8.000,00 per onorari ed Euro 1.600,00 per diritti) più spese generali, CPA e IVA.

Deciso in Treviso, il 29\09\2006

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE C-3  
Loretta Barillaro

IL GIUDICE EST.

Depositato in Canc. T. ...

il 11-10-2006

IL CANCELLIERE C-3  
Loretta Barillaro